

**AKZO Chemie BV e AKZO Chemie UK Ltd
contro
Commissione delle Comunità europee**

« Decisione di trasmettere documenti
al terzo reclamante — Annullamento »

Massime

- 1. Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Decisione della Commissione emanata nel contesto dell'applicazione delle norme sulla concorrenza e che neghi la natura riservata dei documenti di un'impresa — Interesse ad agire dell'impresa
(Trattato CEE, art. 173)*
- 2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Segreto d'ufficio — Attenuazioni — Limiti — Tutela dei segreti commerciali — Opponibilità al terzo reclamante
(Trattato CEE, art. 214; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 19, 20, n. 2, e 21)*
- 3. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Tutela del segreto commerciale — Potere discrezionale della Commissione — Diritti dell'impresa — Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale
(Trattato CEE, artt. 173 e 185; regolamento del Consiglio n. 17)*

1. La decisione della Commissione, nel contesto di un procedimento per l'applicazione delle norme sulla concorrenza, di considerare dei documenti provenienti da un'impresa non coperti dal trattamento riservato garantito dal diritto comunitario e quindi atti ad essere trasmessi a un terzo reclamante ha natura definitiva ed è indipendente dalla decisione da adottarsi circa l'esistenza di una trasgressione. Dato che produce effetti giuridici nei

confronti dell'impresa ed è tale da modificare in misura rilevante la sua posizione giuridica e da incidere sui suoi interessi, essa può essere impugnata dall'impresa stessa con ricorso d'annullamento a norma dell'art. 173.

L'interesse ad agire della ricorrente non può essere negato argomentando che la decisione era già stata eseguita quando il ricorso è stato proposto. L'annullamento

della decisione può infatti produrre di per sè degli effetti giuridici, evitando in particolare il ripetersi dell'illegittima trasmissione dei documenti riservati da parte della Commissione e rendendo illegittimo l'uso da parte del terzo reclamante dei documenti irregolarmente trasmessi.

2. Benché talune disposizioni del regolamento n. 17 contemplino, nel contesto del procedimento per l'applicazione delle norme sulla concorrenza, delle attenuazioni all'obbligo del segreto d'ufficio sancito dall'art. 214 del trattato CEE, specialmente nei confronti del terzo reclamante, qualora la comunicazione di talune informazioni coperte dal segreto sia necessaria per il buon svolgimento dell'istruttoria, ciò avviene salvo restando il legittimo interesse delle imprese acché i loro segreti commerciali non siano divulgati. Il principio generale, che vale per l'intero procedimento amministrativo,

della tutela del segreto commerciale, osta a che al terzo reclamante vengano trasmessi documenti contenenti segreti del genere.

3. Spetta alla Commissione, durante il procedimento per l'applicazione delle norme sulla concorrenza, il valutare se un dato documento contenga segreti commerciali. Dopo aver dato modo all'impresa di manifestare il proprio punto di vista, essa deve adottare in proposito una decisione debitamente motivata che dev'essere comunicata all'impresa stessa. Dato il gravissimo danno che potrebbe derivare dall'irregolare trasmissione di documenti ad un concorrente, prima di eseguire la decisione la Commissione deve dare all'impresa la possibilità di adire la Corte allo scopo di sottoporre a sindacato le valutazioni effettuate e d'impedire, grazie al combinato disposto degli artt. 173 e 185 del trattato, che si proceda alla trasmissione stessa.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

CARL OTTO LENZ

del 22 gennaio 1986 *

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

A — Questa causa verte sulla delimitazione dei poteri e delle posizioni giuridiche della Commissione delle Comunità europee, delle imprese sottoposte ad indagini riguardanti

l'abuso di posizione dominante nonché delle persone e delle associazioni che abbiano dimostrato di avere un legittimo interesse all'accertamento di una trasgressione dell'art. 86 del trattato. Si tratta, in particolare, di appurare in che misura è lecito alla Commissione concedere ad un reclamante ai

* Traduzione dal tedesco.